



**Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui
risultati della procedura di consultazione relativa
all’emanazione della legge federale concernente l’ap-
plicazione unilaterale dello standard OCSE sullo
scambio di informazioni (LASSI)**

17 gennaio 2018

Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
2.	Punti essenziali del progetto.....	4
3.	Procedura di consultazione e metodo d'esposizione	5
3.1.	Procedura di consultazione.....	5
3.2.	Metodo d'esposizione	5
4.	Principali risultati della consultazione	5
4.1.	Posizione generale dei partecipanti alla consultazione	5
4.2.	Principali riserve dei partecipanti alla consultazione.....	6
5.	Valutazione dettagliata della procedura di consultazione.....	7
5.1.	In generale.....	7
5.2.	Disposizioni della LASSI	10
6.	Ulteriori osservazioni	13

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABES	Associazione delle banche estere in Svizzera
ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
ABPS	Associazione delle Banche Private Svizzere
ADD	Associazione svizzera per i diritti della donna
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
BNS	Banca nazionale svizzera
CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
CP	Centre Patronal
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Forum OAD	Forum degli Organismi svizzeri di autodisciplina
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
I Verdi	Partito ecologista svizzero
KF	Konsumentenforum
PBD	Partito borghese democratico
PEV	Partito evangelico svizzero
PLR	PLR. I Liberali
PLR-Genève	Les Libéraux-Radicaux Genève
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PSS	Partito socialista svizzero
pvl	Partito verde liberale svizzero
SIC	Società svizzera degli impiegati di commercio
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
UCS	Unione delle città svizzere
UDC	Unione democratica di centro
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione svizzera dei contadini
USS	Unione sindacale svizzera

1. Situazione iniziale

Il 19 febbraio 2014 il Consiglio federale ha deciso di applicare lo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) unilateralmente agli Stati e ai territori in cui le disposizioni sullo scambio di informazioni della relativa convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) non corrispondono allo standard internazionale riconosciuto. Lo standard elaborato dall'OCSE è disciplinato nell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nella versione del 15 luglio 2014 (Modello di convenzione dell'OCSE) e nel relativo Commentario. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare il pertinente progetto di legge. La procedura di consultazione per l'emanazione di una legge concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) si è svolta dal 22 ottobre 2014 al 5 febbraio 2015.

Obiettivo della proposta, oggetto della consultazione, era di permettere alla Svizzera di accedere alla seconda fase della Peer Review del Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale). La misura proposta avrebbe consentito alla Svizzera di adempiere il criterio secondo cui uno Stato deve disporre di una rete di accordi conformi allo standard dell'OCSE.

Poco dopo la fine della procedura di consultazione, la Svizzera è stata ammessa alla seconda fase della Peer Review, conclusasi nel luglio del 2016 con la valutazione globale «largely compliant» (ampiamente conforme). La Svizzera ha soddisfatto il criterio della rete di accordi conformi firmando, nell'ottobre del 2013, la Convenzione del 25 gennaio 1988¹ del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa).

2. Punti essenziali del progetto

L'avamprogetto della LASSI riprende le disposizioni dell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e le adegua al carattere unilaterale della misura. In questo modo gli Stati e i territori a cui questa misura unilaterale verrà applicata saranno parificati agli Stati con cui esiste una CDI conforme allo standard internazionale concernente lo scambio di informazioni su domanda. La LASSI non sarà più applicata a uno Stato o un territorio non appena la Svizzera e questo Stato o territorio potranno scambiarsi informazioni su domanda secondo lo standard internazionale sulla base di una CDI o di un altro accordo internazionale (ad es. la Convenzione sull'assistenza amministrativa). La LASSI ha quindi carattere transitorio e verrà abrogata dal Consiglio federale non appena per tutti gli Stati e i territori interessati esisterà uno strumento giuridico che contenga lo standard riconosciuto a livello internazionale dell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE.

L'applicazione unilaterale avviene con riserva della reciprocità e della salvaguardia della confidenzialità delle informazioni scambiate (protezione dei dati e principio di specialità). In concreto, non vengono fornite informazioni se lo Stato richiedente non conferma nella sua domanda di assistenza amministrativa che può a sua volta rispondere a domande svizzere secondo lo standard internazionale e garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute (protezione dei dati e principio di specialità).

¹ RS 0.652.1

3. Procedura di consultazione e metodo d'esposizione

3.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la CDCF, 12 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, 10 associazioni mantello dell'economia e 30 ambienti interessati.

Degli invitati alla consultazione hanno fornito per scritto il loro parere 23 Cantoni (AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH), la CDCF, sei partiti politici (PPD, PBD, PLR, I Verdi, PSS, UDC), sei associazioni mantello nazionali dell'economia (economiesuisse, SIC, ASB, USS, USAM, Swissholdings) e nove rappresentanti di ambienti interessati (CP, Forum OAD, BNS, ASA, Camera fiduciaria, ABG, ABES, ABPS, ASG).

Inoltre hanno inoltrato il loro parere altri sette partecipanti (alliancefinance, Alliance Sud, FER, Genève Place Financière, PLR-Genève, FSA, associazioni economiche ticinesi²).

Tra gli invitati alla consultazione, un Cantone (AR), l'UCS, un'associazione mantello nazionale dell'economia (Unione svizzera degli imprenditori), quattro rappresentanti di ambienti interessati (Tribunale amministrativo federale, KF, Tribunale federale svizzero, SKS) hanno rinunciato a pronunciarsi in merito.

15 Cantoni aderiscono al parere della CDCF (BE, BL, FR, GL, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS). Nonostante si siano associate alla presa di posizione dell'ASB, l'ABG e l'ABES hanno fatto pervenire anche un parere individuale. L'Unione svizzera degli imprenditori ha rinunciato ad esprimersi in merito, in quanto, data la ripartizione dei compiti tra la stessa ed economiesuisse, il progetto in esame rientra nelle competenze di quest'ultima.

3.2. Metodo d'esposizione

I pareri pervenuti non saranno esposti singolarmente, ma verrà compendiata la posizione generale dei partecipanti e in particolare le proposte di modifica. Per i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati sulla pagina Internet della Cancelleria federale³.

4. Principali risultati della consultazione

4.1. Posizione generale dei partecipanti alla consultazione

Stando ai pareri inoltrati, il progetto ha diviso i partecipanti alla consultazione. Ad eccezione del Cantone TI, i Cantoni si dicono sostanzialmente favorevoli all'avamprogetto. Tra i partiti politici, il PPD, l'UDC e il PLR-Genève sono contrari al progetto, mentre il PBD, il PLR, I Verdi e il PSS lo approvano. Delle associazioni mantello nazionali dell'economia, economiesuisse, l'USAM e l'ASB si esprimono contro l'avamprogetto. Sulla stessa scia anche gli ambienti interessati, la cui grande maggioranza, consistente in 12 partecipanti, non approva il progetto posto in consultazione (alliancefinance, CP, FER, Forum OAD, Genève Place Financière, FSA, ASA, ABG, associazioni economiche ticinesi, ABES, ABPS, ASG).

² Di cui fanno parte le seguenti istituzioni: Associazione bancaria ticinese, Associazione industrie ticinesi, Camera di Commercio (dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino), Camera ticinese dell'economia e Società impresari costruttori sezione Ticino.

³ <https://www.admin.ch/ch/it/gg/pc/ind2014.html#DFD>

4.2. Principali riserve dei partecipanti alla consultazione

In generale

- a) Secondo alliancefinance, il CP, il PPD, la FER, Genève Place Financière, il Cantone TI, il PLR-Genève, l'ASB, l'USAM, l'UDC, l'ASA, l'ABG, l'ASG, l'ABES e l'ABPS la LASSI non sarebbe indispensabile allo scopo di permettere alla Svizzera di passare alla seconda fase della Peer Review del Forum globale.
- b) Il CP, la FER, Genève Place Financière, il PLR-Genève, l'ASB, l'ASA, l'ABG, l'ABES e l'ABPS, ritengono la LASSI superflua data la prevista ratifica della Convenzione sull'assistenza amministrativa. La maggioranza dei partecipanti condivide infatti l'opinione che la Convenzione sull'assistenza amministrativa rappresenti una migliore base giuridica per introdurre ad ampio raggio con gli Stati partner lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard dell'OCSE.
- c) L'ASB, l'ASA, l'ABG e l'ABES si dichiarano a favore di una sospensione del progetto della LASSI. Qualora la Convenzione sull'assistenza amministrativa non dovesse essere ratificata, il progetto potrebbe essere riproposto. Alla luce del fatto che l'avamprogetto non sarebbe assolutamente necessario per l'ammissione della Svizzera alla seconda fase della Peer Review del Forum globale, anche economisesuisse ne richiede la sospensione.
- d) Alliancefinance, il CP, economisesuisse, la FER, Genève Place Financière, il Cantone TI, il PLR-Genève, l'ASB, l'USAM, l'UDC, le associazioni economiche ticinesi, l'ABG, l'ASG, l'ABES e l'ABPS criticano la LASSI con riferimento alle CDI che la Svizzera ha concluso o negoziato con Paesi stranieri. Innanzitutto perché attraverso l'applicazione unilaterale dello standard dell'OCSE, le CDI in vigore non sono più soggette a revisione e pertanto non è più possibile godere dei vantaggi convenuti nell'ambito delle precedenti revisioni di CDI. Inoltre temono che la LASSI influenzi negativamente i negoziati relativi a CDI attualmente in corso. A causa di questo progetto normativo, gli Stati che hanno firmato ma non ancora ratificato una CDI potrebbero, infatti, non nutrire più alcun interesse nel procedere alla ratifica della CDI.
- e) La CDCF così come i Cantoni BE, BL, FR, GL, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD e VS disapprovano il fatto che la LASSI non abroghi l'autolimitazione per quanto attiene all'impiego delle informazioni bancarie disciplinata nella legge del 28 settembre 2012⁴ sull'assistenza amministrativa fiscale.
- f) Alliance Sud, I Verdi e l'USS evidenziano l'importanza del progetto in esame per i Paesi in sviluppo e deplorano che non tutti i Paesi in sviluppo possano beneficiarne.

Le disposizioni della LASSI

- a) Condizioni per accordare l'assistenza amministrativa (art. 4 cpv. 2): alliancefinance, il PPD, economisesuisse, il Forum OAD, FSA, SwissHoldings e l'ASG sono dell'avviso che non sia sufficiente richiedere agli Stati e ai territori cui sono fornite informazioni su domanda conformemente allo standard dell'OCSE una conferma scritta sull'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 per assicurare che essi rispettino effettivamente tali condizioni.

⁴ RS 651.1

- b) Alliance Sud e I Verdi chiedono che la Svizzera non richieda ai Paesi in sviluppo alcuna conferma sull'osservanza della reciprocità prima che abbia loro inoltrato le informazioni richieste.
- c) Condizioni per accordare l'assistenza amministrativa (art. 4 cpv. 4): alliancefinance, economiesuisse, l'USAM, il Cantone SO e SwissHoldings postulano che si vieti all'AFC di inoltrare informazioni agli Stati che nel passato non hanno rispettato gli impegni di cui all'articolo 4 capoverso 2.
- d) Allo scopo di salvaguardare il principio di specialità l'USAM e l'ASG chiedono la cancellazione dell'articolo 7 capoverso 3.

5. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

5.1. In generale

a) Riserve e osservazioni dei partecipanti contrari

Secondo alliancefinance, il CP, il PPD, la FER, Genève Place Financière, il Cantone TI, il PLR-Genève, l'ASB, l'USAM, l'UDC, l'ASA, l'ABG, l'ASG, l'ABES e l'ABPS, la LASSI non sarebbe indispensabile allo scopo di permettere alla Svizzera di passare alla seconda fase della Peer Review del Forum globale. Diversi partecipanti alla consultazione (alliancefinance, PPD, FER, Genève Place Financière, Cantone TI, PLR-Genève, USAM, UDC, ASG, ABPS) sostengono che la Svizzera soddisfa già i requisiti del Global forum per essere ammessa alla seconda fase della Peer Review. Pertanto non sarebbe necessario adempiere la terza raccomandazione del Forum globale, secondo la quale la Svizzera dovrebbe adeguare un numero cospicuo di CDI allo standard dell'OCSE, e l'introduzione della LASSI non sarebbe quindi inderogabile. Le associazioni economiche ticinesi e l'ABPS reputano che la Svizzera abbia già sufficientemente esteso e adeguato la sua rete di CDI e di conseguenza la LASSI non servirebbe ad adempiere la raccomandazione del Forum globale. Inoltre, molti pareri evidenziano che l'avamprogetto LASSI sarebbe stato presentato troppo tardi per influire positivamente sulla valutazione della Svizzera che il Forum globale ha effettuato nel mese di febbraio 2015 (CP, PPD, FER, Genève Place Financière, PLR-Genève, ASB, USAM, ASA, ABG, ABES, ABPS). A parere del PPD non sarebbe corretto introdurre una legge quale pura soluzione transitoria, unicamente allo scopo di ottenere una buona valutazione da parte del Forum globale. In questo contesto, l'USAM è dell'avviso che gli interessi a lungo termine della Svizzera sarebbero più importanti della buona riuscita della Svizzera nella Peer Review del Forum globale, il quale presenterebbe invece lacune in fatto di legittimità e legittimazione.

Il CP, la FER, Genève Place Financière, il PLR-Genève, l'ASB, l'ASA, l'ABG, l'ABES e l'ABPS, ritengono la LASSI superflua data la prevista ratifica della Convenzione sull'assistenza amministrativa. La maggioranza dei partecipanti condivide infatti l'opinione che la Convenzione sull'assistenza amministrativa rappresenti una migliore base giuridica per introdurre ad ampio raggio con gli Stati partner lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard dell'OCSE. E ciò anche perché la Convenzione sull'assistenza amministrativa consente di soddisfare più adeguatamente i requisiti di reciprocità, protezione dei dati e il principio di specialità.

L'ASB, l'ABG, l'ASA, e l'ABES si dichiarano a favore di una sospensione del progetto. Propongono in alternativa di ripresentare l'avamprogetto qualora la Convenzione sull'assistenza amministrativa non dovesse essere ratificata. Economiesuisse si dice a favore della LASSI a condizione che il progetto sia assolutamente necessario per l'ammissione della Svizzera alla seconda fase della Peer Review del Forum globale. In caso contrario, anche economiesuisse

postula una sospensione del progetto così come l'attuazione di altre misure che consentano di ottenere da parte del Forum globale una valutazione complessiva positiva.

Alliancefinance, il CP, economisuisse, la FER, Genève Place Financière, il Cantone TI, il PLR-Genève, l'ASB, l'USAM, l'UDC, le associazioni economiche ticinesi, l'ABG, l'ASG, l'ABES e l'ABPS criticano la LASSI con riferimento alle CDI che la Svizzera ha concluso o negoziato con Paesi stranieri. Innanzitutto perché attraverso l'applicazione unilaterale dello standard dell'OCSE, le CDI in vigore non sono più soggette a revisione e pertanto non è più possibile godere dei vantaggi convenuti nell'ambito delle precedenti revisioni di CDI. Inoltre temono che la LASSI influenzi negativamente i negoziati relativi a CDI attualmente in corso. A causa di questo progetto normativo, gli Stati che hanno firmato ma non ancora ratificato una CDI potrebbero, infatti, non nutrire più alcun interesse nel procedere alla ratifica della CDI. In questo contesto, molti sollevano la questione della CDI tra la Svizzera e gli Stati Uniti, che questi ultimi non hanno ancora ratificato. Alliancefinance, l'USAM, l'UDC, l'ABG e l'ASG chiedono che, anziché introdurre la LASSI, si proceda alla revisione delle CDI come si è fatto finora con ottimi risultati. Il PPD domanda che per gli Stati e i territori che secondo il rapporto esplicativo rientrano nelle categorie 1 e 3 con riferimento all'articolo 1 capoverso 1 si continui ad avviare e a portare a termine negoziati e che si presentino come finora i relativi risultati all'Assemblea federale.

A parere dell'ABES gli Stati che hanno già negoziato con la Svizzera una CDI e hanno già fatto concessioni in questo contesto vedrebbero come un affronto l'offerta di un'assistenza amministrativa unilaterale ad altri Paesi.

La CDCF disapprova in linea di principio che la LASSI non abroghi l'autolimitazione per quanto attiene all'impiego delle informazioni bancarie disciplinata nella LAAF. Tuttavia, essendo la LASSI concepita come legge transitoria, la CDCF può comprendere le ragioni che hanno imposto il mantenimento dell'autolimitazione in questa fase di transizione. La CDCF chiede però che nel quadro delle legislazioni relative all'attuazione dello scambio di informazioni spontaneo e automatico si rinunci all'autolimitazione. Si associano a questa richiesta della CDCF i Cantoni BE, BL, FR, GL, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD e VS.

L'UDC e l'USAM approvano il mantenimento dell'autolimitazione nella LAAF.

Alliancefinance e l'ASG sono dell'avviso che introdurre l'assistenza amministrativa conforme allo standard dell'OCSE sulla base della LASSI non permetterebbe di considerare allo stesso modo di come avverrebbe con la negoziazione di una CDI aspetti quali la situazione politica, dello stato di diritto oppure dei diritti umani in un determinato Stato partner.

Il Cantone TI sottolinea che la LASSI creerebbe confusione nel caso di domande di assistenza amministrativa inoltrate dopo l'entrata in vigore della LASSI e ancora pendenti dopo l'entrata in vigore di una CDI adeguata allo standard dell'OCSE. Nel caso di specie non sarebbe chiaro se andrebbero applicate ancora le disposizioni di assistenza amministrativa stabilite dalla LASSI oppure quelle della CDI riveduta.

Inoltre il Cantone TI auspica che la LASSI non entri in vigore fintanto che la Svizzera e l'Italia non abbiano ratificato il Protocollo di modifica della CDI tra i due Paesi e fa valere analogo discorso anche per la ratifica della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Le associazioni economiche ticinesi non considererebbero giustificata l'applicazione unilaterale dello standard dell'OCSE nei confronti dell'Italia laddove l'Italia mettesse effettivamente in atto un trattamento discriminatorio nei confronti del nostro Paese (ovvero nel caso in cui la Svizzera non adeguasse la CDI con l'Italia allo standard dell'OCSE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del programma italiano di dichiarazione dei redditi, la cosiddetta «voluntary disclosure»). Esse chiedono che il nostro Governo si mobiliti affinché l'Italia riconosca comunque

nel quadro del suo programma di dichiarazione dei redditi l'applicazione unilaterale dello standard dell'OCSE da parte della Svizzera.

L'UDC ritiene che l'applicazione unilaterale dello standard internazionale da parte di uno Stato di diritto sovrano come la Svizzera sarebbe problematica e che così facendo il nostro Paese violerebbe principi giuridici consolidati.

La LASSI, rimarcano le associazioni economiche ticinesi, dovrebbe assolutamente vietare le cosiddette «fishing expedition».

Il PLR-Genève critica il fatto che la Svizzera abbia compiuto notevoli progressi nell'introduzione di standard internazionali in materia di scambio di informazioni secondo le disposizioni dell'OCSE senza avere ottenuto in contropartita dai suoi partner principali alcun vantaggio, in particolare per quanto attiene all'accesso al mercato nell'ambito dei servizi finanziari transfrontalieri.

Le critiche del Forum OAD vertono invece sulla forma giuridica della LASSI, la quale non costituirebbe un accordo multilaterale di diritto internazionale, bensì una legge federale interna che sancirebbe unicamente obblighi per la Svizzera nei confronti degli Stati esteri.

La FSA contesta che, nonostante la sua natura transitoria, la LASSI potrebbe dover essere applicata per un lungo periodo, poiché bisognerà verosimilmente attendere molto tempo prima che tutti gli Stati e i territori interessati convengano con la Svizzera un accordo che contempli lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard internazionale. Sottolinea in particolare la necessità di prevedere una disposizione che tuteli il segreto professionale e l'indipendenza degli avvocati in materia di assistenza amministrativa fiscale così come le attività stesse degli avvocati.

b) Riserve e osservazioni dei sostenitori

Il PBD è dell'avviso che la LASSI potrebbe, in linea di principio, aumentare le possibilità di ottenere una buona valutazione complessiva nel quadro della seconda fase della Peer Review del Forum globale.

Il PLR ribadisce che le riserve relative alla reciprocità, alla protezione dei dati e al principio di specialità devono essere assolutamente rispettate.

A parere de I Verdi e dell'USS l'avamprogetto sarebbe importante soprattutto per i Paesi in sviluppo, dato che finora la Svizzera non concederebbe assistenza amministrativa alla maggior parte di essi. Alliance Sud e I Verdi non approvano che il campo di applicazione della LASSI sia limitato ai Paesi che hanno già concluso una CDI con la Svizzera. In tal modo non tutti i Paesi in sviluppo potrebbero beneficiare del progetto. Secondo I Verdi la Svizzera dovrebbe offrire a questi Paesi accordi fiscali sullo scambio di informazioni e promuovere una regolamentazione internazionale, come quella dello scambio automatico di informazioni, che vada a favore anche dei Paesi in sviluppo.

In questo contesto, Alliance Sud ritiene controproducente che il Consiglio federale giustifichi le misure proposte in prima linea con la pressione esercitata sul nostro Paese dal Forum globale. Secondo Alliance Sud tali misure sarebbero da intendersi innanzitutto come una manovra di politica dello sviluppo della Svizzera e precisa che l'assistenza amministrativa fiscale estesa non dovrebbe sostituire lo scambio automatico di informazioni.

Anche il PSS sottolinea che l'avamprogetto non dovrebbe ostacolare o rallentare gli sforzi intrapresi per una prossima introduzione dello scambio automatico di informazioni con il più ampio numero di Stati possibile.

5.2. Disposizioni della LASSI

Articolo 1

Capoverso 1

L'ASB chiede che lo scambio di informazioni non si applichi per via unilaterale ma sulla base della negoziazione di una CDI o di un accordo multilaterale.

Le associazioni economiche ticinesi avanzano la richiesta di introdurre una riserva all'articolo 1 capoverso 1 lettera b LASSI qualora il programma italiano di dichiarazione dei redditi dovesse discriminare la Svizzera. Si tratterebbe di una riserva che impedirebbe l'applicazione unilaterale dello standard dell'OCSE nei rapporti con quei Paesi che applicano trattamenti più severi nei confronti della piazza finanziaria svizzera e delle persone residenti in Svizzera.

- b. «(...) con cui la Svizzera non ha convenuto lo scambio di informazioni conforme allo standard OCSE in alcun altro accordo internazionale, sempre che detti Stati e territori non applichino regole più severe nei confronti di soggetti fiscali con averi detenuti in Svizzera rispetto al loro regime ordinario».

A parere dell'ASG sarebbe opportuno stilare un elenco esaustivo degli Stati con cui si applicherebbe la LASSI. A tal fine bisognerebbe tenere conto di criteri quali le strette relazioni economiche, la stabilità politica e la tutela dei diritti umani.

Articolo 3

Capoverso 1

Alliancefinance contesta che dal tenore dell'articolo 3 capoverso 1 non sarebbe comprensibile quali siano nel concreto le informazioni «verosimilmente rilevanti».

Il Forum OAD non condivide il fatto che, in virtù dell'articolo 3 capoverso 1, vengano trasmesse unicamente informazioni su domanda se tali informazioni sono «verosimilmente rilevanti». In tal modo, la condizione secondo cui bisognerebbe comprovare la finalità delle informazioni richieste risulterebbe drasticamente indebolita.

L'ASG propone che per gli Stati con cui sono state concluse CDI limitate a imposte specifiche, l'assistenza amministrativa su domanda venga accordata unicamente per tali imposte. L'applicazione dello standard dell'OCSE per tutte le imposte dovrebbe invece essere negoziata nel quadro di una nuova convenzione.

Articolo 4

Capoverso 2

Alliancefinance, il PPD, economiesuisse, il Forum OAD, FSA, SwissHoldings e l'ASG sono dell'avviso che non sia sufficiente richiedere agli Stati e ai territori cui sono fornite informazioni su domanda conformemente allo standard dell'OCSE una conferma scritta sull'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 per assicurare che essi rispettino effettivamente tali condizioni. Economiesuisse propone di modificare l'articolo 4 capoverso 2 come segue:

- ² Le informazioni sono comunicate soltanto se l'autorità competente dello Stato o territorio richiedente conferma per scritto in modo plausibile e, se possibile, con la documentazione delle disposizioni di legge pertinenti che (...)

La FSA ritiene che la Svizzera dovrebbe prevedere l'applicazione unilaterale in virtù della LASSI unicamente se gli Stati o i territori interessati si impegnano a rispettare il principio di reciprocità e concludono accordi bilaterali o multilaterali che assicurino una maggiore certezza del diritto e stabilità anziché richiedere una conferma secondo l'articolo 4 capoverso 2. Inoltre la FSA rileva in particolare la necessità di osservare i principi di reciprocità e di protezione dei dati scambiati.

Secondo SwissHoldings, occorrerebbe rispondere la prima volta a una domanda di un determinato Stato solo dopo aver ottenuto un documento scritto affidabile, come ad esempio il parere di un giurista riconosciuto del Paese in questione oppure una conferma dalla Corte di massima istanza o dal ministro della giustizia dello stesso Stato.

Allo scopo di garantire senza eccezioni il rispetto del principio di specialità, l'ASG chiede la cancellazione dell'articolo 4 capoverso 2 lettera e.

Alliance Sud e I Verdi chiedono che la Svizzera non richieda ai Paesi in sviluppo alcuna conferma sull'osservanza della reciprocità prima di aver inoltrato loro le informazioni richieste. A parere di Alliance Sud, si dovrebbe quanto meno rinunciare al rispetto della reciprocità nel caso dei Paesi in cui la Svizzera svolge attività di cooperazione allo sviluppo.

Sempre in questo contesto, l'USS propone di esaminare le modalità per alleggerire nell'articolo 4 le condizioni sulla reciprocità e sulla confidenzialità per i Paesi in sviluppo.

Capoverso 3

L'USAM chiede di adeguare l'articolo 4 capoverso 3 come segue:

³ Il fatto che le persone e autorità di cui al capoverso 2 lettera c possano rivelare le informazioni nel corso di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria ~~non~~ è contrario alla conferma di cui al capoverso 2.

Capoverso 4

Alliancefinance, economiesuisse, l'USAM, il Cantone SO e SwissHoldings postulano che si vieti all'AFC di inoltrare informazioni agli Stati che non hanno rispettato gli impegni di cui all'articolo 4 capoverso 2.

L'USAM e SwissHoldings chiedono di adeguare l'articolo 4 capoverso 4 come segue:

⁴ L'AFC può non fornire le informazioni richieste se (...)

Alliancefinance chiede di adeguare l'articolo 4 capoverso 4 come segue:

⁴ All'AFC è vietato fornire le informazioni richieste se (...)

A parere di Alliance Sud la formulazione dell'articolo 4 capoverso 4 non sarebbe esaustiva, poiché non spiegherebbe secondo quali criteri, sulla base di quali informazioni e secondo quali tempistiche l'AFC dovrebbe riesaminare se lo Stato in questione ha nuovamente violato gli impegni secondo l'articolo 4 capoverso 2. Secondo la stessa, infatti, l'attuale tenore dell'articolo 4 capoverso 4 genererebbe abusi amministrativi.

I Verdi chiedono che nell'articolo 4 capoverso 4 si disciplinino i criteri di questa disposizione derogatoria.

Articolo 5

Capoverso 1

In riferimento all'articolo 5 capoverso 1 alliancefinance non vede perché l'AFC dovrebbe ottenere le informazioni richieste anche se tali informazioni non le sono utili a fini fiscali.

Capoverso 2

Alliancefinance chiede che all'AFC sia vietato prestare assistenza amministrativa e ottenere informazioni nei casi esposti all'articolo 5 capoverso 2. Il tenore attuale della disposizione in esame lascerebbe troppo margine di discrezionalità.

Capoverso 3

L'USAM postula il depennamento dell'articolo 5 capoverso 3.

Capoverso 4

Per quanto attiene all'articolo 5 capoverso 4 la FSA sottolinea che l'informazione delle persone legittimate a ricorrere riveste enorme importanza.

Articolo 7

Capoverso 2

L'USAM chiede la cancellazione dell'articolo 7 capoverso 2.

In merito all'articolo 7 capoverso 2 LASSI e in riferimento all'articolo 22 capoverso 6 LAAF, il Cantone TI ritiene che i disposti della LASSI non siano sufficientemente chiari al fine di stabilire se le informazioni bancarie ottenute dall'AFC possano essere trasmesse alle autorità fiscali cantonali o meno. Il Cantone TI chiede pertanto che questa problematica sia resa comprensibile e che i disposti legali che la regolano siano più chiari.

Capoverso 3

L'USAM e l'ASG postulano la cancellazione dell'articolo 7 capoverso 3. In merito, l'ASG motiva tale richiesta con la necessità di garantire il principio di specialità, che non dovrebbe prevedere disposizioni derogatorie.

Capoverso 4

L'USAM chiede la cancellazione dell'articolo 7 capoverso 4.

Articolo 9

Capoverso 1

La FSA si oppone alla norma disciplinata all'articolo 9 capoverso 1. A suo parere, sarebbe indispensabile limitare l'applicabilità temporale della LASSI a domande che rientrano nei tempi di cui all'articolo 9 capoverso 1. In particolare, chiede che si rinunci alla retroattività.

Capoverso 2

Il CP è totalmente contrario all'effetto retroattivo previsto all'articolo 9 capoverso 2.

L'UDC rifiuta una disposizione che preveda un effetto retroattivo per le domande raggruppate.

6. Ulteriori osservazioni

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Alla luce delle argomentazioni molto scarse contenute nel rapporto esplicativo, il Cantoni SZ e UR considerano ingiustificatamente alto il numero di posti a tempo determinato supplementari da creare. Di conseguenza invitano il Consiglio federale ad adottare maggiore trasparenza al riguardo in sede di redazione del messaggio da presentare all'Assemblea federale.

Avanzano critiche in merito alla creazione di posti supplementari a livello di Confederazione per l'attuazione delle modifiche in ambito di assistenza amministrativa anche all'ancefinance, il PPD e il PLR. Secondo il PPD le spese supplementari per il personale federale indotte dalla LASSI sarebbero sproporzionate data l'attuale difficile situazione economica. Da parte del PLR viene invece presentata la richiesta di motivare in maniera più trasparente il maggiore fabbisogno di personale.